

**COMUNE DI BERRA**  
Provincia di Ferrara



SETTORE CULTURALE – SOCIO ASSISTENZIALE - SCOLASTICO

**DETERMINAZIONE N.9**  
**DEL 31-01-2014**

**OGGETTO**

CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SIG. F.A. -  
ANNO 2013

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata dal sig. F.A., i cui dati personali vengono omessi a norma dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs 33/2013, agli atti di questo Comune, tesa ad ottenere la concessione dell'Assegno al nucleo familiare concesso dal Comune ai genitori cittadini:

- italiani o comunitari;
- di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- riconosciuti titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; residenti, che abbiano nella propria famiglia anagrafica almeno tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Vista la L. 448/1998 che all'art. 65 dispone la concessione di un "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori";

Visto il D. Lgs. 109/98 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto il D.M. 452/2000 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della Legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448";

Preso atto che il citato D.M. dispone:

- che gli assegni siano concessi con provvedimento del Comune, art. 18.1,
- che il Comune di residenza del richiedente è individuato quale ente erogatore, art.18.3,
- che il Comune trasmetta all'INPS l'elenco dei beneficiari, art. 20.2;

Visto l'art. 27 del Decreto Legislativo n. 251 del 19/11/2007, che riconosce ai titolari di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria il medesimo trattamento riconosciuto ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria;

Viste la Legge 97/2013 art. 13 e la Circolare esplicativa n. 5215 del 07/11/2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le quali si dispone l'estensione del diritto dell'Assegno anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

Visto il D.M. 25 maggio 2001, n. 337 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di

maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori;

Visto il comunicato pubblicato sulla G.U. 43 del 20 Febbraio 2013 dal Dipartimento delle politiche per la famiglia avente ad oggetto: Rivalutazione per l'anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità);

Vista la Circolare n. 34 del 28/02/2013 dell'INPS – Direzione Centrale Prestazione a Sostegno del Reddito avente ad oggetto “Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici”;

Considerato che l'indicatore della situazione economica del richiedente e del rispettivo nucleo familiare permette la concessione di quanto richiesto nella misura di un beneficio complessivo di **€ 1.057,80** pari a n. 7 mensilità;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Visto il regolamento di contabilità come da ultimo modificato con C.C. n. 36 in data 08 giugno 2000;

Visto l'art. 80 dello Statuto Comunale;

### **DETERMINA**

- 1) di concedere, per i motivi citati in premessa, l'assegno per il nucleo familiare al sig. F.A. nella misura di **€ 1.057,80**;
- 2) di comunicare all'interessato il contenuto del presente atto;
- 3) di trasmettere all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, tutte le indicazioni necessarie, art. 20 D.M. 452/2000, al pagamento delle spettanze dovute.

*determine/ assegno al nucleo F.A.*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.to TUFFANELLI GIANNI

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Capo Settore Segreteria attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Telematico il 03-03-2014 per rimanervi 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 4 (5° comma ) del Regolamento di contabilità.

**IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA**

F.to DAL MORO ALESSANDRA